

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 668)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1959 (V. Stampato n. 1000)

d'iniziativa dei deputati LUCIFREDI, BARTOLE, TOZZI CONDIVI, VERONESI, VILLA Ruggero, GASPARI, BISANTIS, VIALE, MARENGHI, BIMA e RICCIO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 LUGLIO 1959

Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il progetti per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche sono approvati:

a) dal Ministro della sanità, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, se l'intera opera è di importo superiore a lire 200 milioni;

b) dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale secondo le rispettive attribuzioni, di concerto col Provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera è di importo compreso fra 50 milioni e 200 milioni;

c) dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale secondo le rispettive attribuzioni, di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera è di importo inferiore a 50 milioni.

Sui progetti di massima o esecutivi delle opere suddette devono esprimere parere:

a) il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa fra i 50 e i 200 milioni;

b) il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a 200 milioni.

Art. 2.

Il Ministro della sanità, il medico provinciale o il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze ad approvare i progetti di cui al precedente articolo, dichiarano la pubblica utilità e, quando occorre, l'indifferibilità ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.